



## Comune di Parma

**OGGETTO:** Ordinanza orari farmacie del Comune di Parma anno 2021.

### IL SINDACO

#### Visti

- l'art.11 della [L. 24 marzo 2012, n. 27](#) di conversione del D.L. 1/2012, che prevede che i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori;
- l'art. 13 "orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie" della Legge regionale 03 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali";

#### Considerato che

- ai sensi del predetto art. 13 della legge regionale n. 2/2016:
- comma 1: "gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio";
- comma 2: "l'orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a trentasei ore";
- comma 3: "il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente servizio dell'Azienda USL, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria di interesse";
- comma 4: "l'Azienda USL sentiti i Comuni interessati, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l'assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza";
- l'art. 1 comma 165 della Legge n. 124/2017 *"Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio."*;

## Preso atto

- che l'attuale pianta organica è costituita da n. 59 farmacie di cui n.1 di nuova istituzione, n.1 rurale, n. 3 pubbliche, che è prevista l'apertura di ulteriori n. 3 nuove sedi farmaceutiche, che saranno presumibilmente assegnate a seguito del prossimo interpello effettuato dalla regione Emilia Romagna, ai sensi della determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna n. 60 dell'08/01/2013, di indizione del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia Romagna, e di approvazione del relativo bando di concorso;
- che le sedi farmaceutiche sono distribuite capillarmente sul territorio comunale e che di conseguenza al fine di erogare un efficace servizio farmaceutico ai cittadini si rende necessario fissare l'adozione degli orari di apertura giornaliera, obbligatori dal lunedì al venerdì da applicare a tutte le farmacie presenti sul territorio comunale;
- che l'orario di apertura obbligatorio deve essere adeguatamente pubblicizzato al fine di non creare inconvenienti nell'erogazione del servizio;

**Ritenuto** opportuno alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di garantire le generali esigenze del servizio farmaceutico verso i cittadini, adottare le seguenti fasce orarie minime obbligatorie di apertura giornaliera (nel rispetto delle 36 ore diurne minime settimanali), dal lunedì al venerdì, da osservare da parte di tutte le farmacie presenti sul territorio comunale:

- dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
- dalle ore 15,30 alle ore 19,30;

## Tenuto conto

che ogni farmacia può liberamente scegliere gli orari di apertura diurna nella fascia orari 8,00-21,00, rispettando la predetta obbligatorietà di apertura minima;

che le farmacie situate all'interno di un centro commerciale ed il cui ingresso principale sia situato nella galleria del centro commerciale, seguano nel rispetto dei limiti del suddetto orario diurno, gli orari di apertura del centro commerciale medesimo, anche in occasione di aperture straordinarie;

che la Farmacia comunale dei Mille, ai sensi del comma 6 art. 13 della Legge regionale n. 2/2016, svolge il servizio a ciclo continuativo nell'arco delle 24 h a battenti chiusi dalle ore 21.00 alle ore 8.30;

## Ritenuto

- che le farmacie, che hanno manifestato la volontà di apertura alla domenica e nei giorni festivi, ovvero durante le feste di quartiere, possono scegliere di restare aperte ai sensi del disposto dell'Art.11 della [L. 24 marzo 2012, n. 27](#) di conversione del D.L. 1/2012, in deroga al punto c) dell'Ordinanza Sindacale n. 186697/2011 prevede che *"tutte le farmacie, ad eccezione di quelle di turno, quelle che attuano il servizio a ciclo continuativo nell'arco delle 24 ore giornaliere, quelle che devono rispettare aperture straordinarie del centro commerciale, nel quale sono inserite, e quelle autorizzate all'apertura durante lo svolgimento di manifestazioni temporanee e feste del quartiere restano chiuse la domenica e le festività infrasettimanali"*;
- che gli orari disposti nella presente Ordinanza, stabiliti in base alle vigenti normative, restano obbligatori e rappresentano l'orario minimo di apertura che tutte le farmacie devono assicurare nel corso dell'intero anno al fine di tutelare la regolarità e la costanza del servizio di assistenza farmaceutica;

**Sentiti** i competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale, l'Ordine provinciale dei Farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate;

**Rilevato** che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della dott.ssa Roberta Tagliati responsabile della S. O. Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive;

**Visti:**

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Parma;

**Ritenuta** necessaria, per tutte le ragioni sopra esposte, l'emissione del presente provvedimento;

**Sentito** l'Assessore alle Attività Produttive del Comune di Parma, Cristiano Casa, e preso atto di quanto da esso indicato;

**Preso atto che** il Responsabile del Procedimento del presente atto è la dott.ssa Roberta Tagliati, funzionario della S.O. Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive del Comune di Parma;

**ORDINA**

- tutte le farmacie del territorio comunale rispettano le predette disposizioni in materia di apertura e di chiusura;
- di stabilire per l'anno 2021 le seguenti fasce orarie minime obbligatorie di apertura diurna dal lunedì al venerdì, da applicare a tutte le farmacie presenti sul territorio comunale:
  - dalle ore 8,30 alle ore 12,30
  - dalle ore 15,30 alle ore 19,30
- di stabilire che le farmacie situate all'interno di un centro commerciale ed il cui ingresso principale sia situato nella galleria del centro commerciale, seguano nel rispetto dei limiti del suddetto orario diurna, gli orari di apertura del centro commerciale medesimo, anche in occasione di aperture straordinarie;
- di stabilire che la Farmacia comunale dei Mille, ai sensi del comma 6 art. 13 della Legge regionale n. 2/2016, svolge il servizio a ciclo continuativo nell'arco delle 24 h a battenti chiusi dalle ore 21.00 alle ore 8.30;
- di dare atto che le vigenti disposizioni consentono ad ogni farmacia di ampliare le fasce orarie minime obbligatorie di apertura giornaliera di cui a precedenti commi;

**AVVERTE CHE**

- a) la presente ordinanza è efficace dal 1 gennaio 2021, incluso, fino al 31 dicembre 2021;
- b) i predetti orari di apertura delle farmacie devono essere rispettati per l'anno 2021: rappresentano l'orario minimo di apertura che le farmacie devono assicurare, alla luce del disposto dell'Art.11 della [L. 24 marzo 2012, n. 27](#) di conversione del D.L. 1/2012, che ha introdotto la possibilità di ampliare tali fasce orarie obbligatorie, e non è necessaria, a tal fine, alcuna autorizzazione, né è prevista alcuna comunicazione in merito agli enti preposti da parte delle farmacie;

**Il Sindaco**  
**Federico Pizzarotti**

La Dirigente del Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia  
Arch. Costanza Barbieri

dalla Residenza Municipale,

Firmato digitalmente da:

COSTANZA BARBIERI in data 14/12/2020 12:04

FEDERICO PIZZAROTTI in data 14/12/2020 12:14